



SEGRETERIA PROVINCIALE PISA

Prot.xxxxxxxxxx

5 ottobre 2021

**AL QUESTORE DI xxxxxxxx  
nella qualità di "Datore di Lavoro"**

**e, per competenza, AI SIGG. R.L.S. xxxxxxxxxxxx**

**Raccomandata A/R**

**URGENTISSIMO**

**Oggetto: - Disposizioni D.Lgs 81/08 – Diffida ad adempiere.**

Questa segreteria provinciale, tutelando il legittimo interesse del personale da essa rappresentata sindacalmente, evidenzia quanto stabilito dall'art.15 del D.Lgs 81/08 "Misure generali di tutela - 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro" e - in particolare - quali sono gli obblighi per il Datore del lavoro derivanti dalle lettere del citato articolo:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;

Poiché il D.L. 21 settembre 2021 prevede e rende obbligatorio il possesso della certificazione denominata "Green Pass" solo per accedere al luogo di lavoro o, comunque, solo per espletare attività lavorativa e non in termini assoluti alla tutta popolazione, ne deriva che quella certificazione è richiesta specificamente per la tutela della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, poiché il comma 2 del predetto articolo del D.Lgs 81/08 stabilisce che: **"Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori"**, i costi per eseguire i tamponi necessari per i dipendenti che non abbiano iniziato, completato il ciclo vaccinale e ne siano esentati per motivi di salute certificati, non possono essere a carico dei lavoratori stessi ma devono essere totalmente a carico del Datore di Lavoro.



Analogamente, poiché è accertato che anche il personale vaccinato e in possesso della certificazione “Green Pass”, nella misura del 25% (come indicato dalle autorità sanitarie) può essere infetto e quindi infettivo, ancor più se asintomatico, l’accesso ai luoghi di lavoro dello stesso personale deve essere consentito solo previo certificato di negatività derivante da tampone, anch’esso a carico del Datore di Lavoro.

Va, infine, posto un limite all’accesso dell’utenza nei luoghi di lavoro ove prestano la loro attività i dipendenti lì dove non sia possibile mantenere il previsto distanziamento, fatto salvo l’utilizzo dei D.P.I., atteso che la strumentazione per la misurazione della temperatura corporea, posta agli ingressi degli accessi ai locali di codesta sede, oltre a essersi dimostrata scarsamente precisa, non attesta la negatività ma solo l’assenza di sintomi.

Per questi motivi, si diffida ad adempiere a quanto stabilito nelle norme indicate all’atto della ricezione della presente.

Poiché le norme in materia prevedono sanzioni di varia natura (test.): - “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbia determinato una malattia professionale ...”, da segnalare all’A.G. competente, questa segreteria si riserva.

Per la Segreteria  
Il Segretario Generale Provinciale  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

Sede:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX